



Città di Bellinzona

# Ordinanza municipale concernente la tassa d'uso delle canalizzazioni



## Indice

<b>Art. 1</b>	<b>Campo di applicazione</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Tassa d'uso</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Tassa d'uso - superfici impermeabili superiori a 5'000 m2</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Tassa d'uso - Norma transitoria</b>	<b>2</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Prelievo</b>	<b>2</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Imposta sul valore aggiunto</b>	<b>2</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Abrogazione ed entrata in vigore</b>	<b>2</b>

Il Municipio di Bellinzona,

richiamati gli artt. 36 del Regolamento delle canalizzazioni della Città di Bellinzona (RCan) del 10 settembre 2018, la risoluzione municipale no. 6640 del 19 dicembre 2018, gli artt. 192 LOC e 44 RALOC;

decreta:

**Art. 1 Campo di applicazione**

Per l'evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto dei fondi privati ed in particolare per l'uso degli impianti comunali e consortili, il Comune preleva una tassa d'uso annua (art. 110 LALIA).

La tassa copre i costi d'esercizio e manutenzione degli impianti comunali e la quota a carico del Comune di quelli consortili, compresi accantonamenti per la manutenzione straordinaria. Il 10 % di dette spese è assunto dal Comune.

**Art. 2 Tassa d'uso**

La tassa d'uso delle canalizzazioni viene fissata come segue:

fr. 50.00 per ogni elemento le cui acque defluiscono nella canalizzazione, nonché  
fr. 0.77 per ogni m3 di acqua consumata

**Art. 3 Tassa d'uso - superfici impermeabili superiori a 5'000 m2**

Per gli elementi allacciati alla canalizzazione con superfici impermeabili superiori a 5'000 m2, le cui acque defluiscono nella canalizzazione pubblica, oltre a quanto previsto dall'art. 2, è addizionata una tassa calcolata proporzionalmente alla quantità di acqua generata dalla superficie impermeabile, moltiplicando la tassa del m3 (fr. 0.77) per un fattore determinato = 0.80 (corrispondente ad una tassa al m2 di fr. 0.61).

**Art. 4 Tassa d'uso - Norma transitoria**

Per i quartieri di Moleno, Pianezzo, Preonzo e S. Antonio, è applicabile transitoriamente la seguente tassa:

fr. 50.00 per ogni elemento le cui acque defluiscono nella canalizzazione, nonché  
fr. 13.00 dal secondo rubinetto installato

**Art. 5 Prelievo**

La tassa viene notificata dal Municipio, tramite il Settore finanze, ai proprietari dei fabbricati e ai titolari di diritti reali limitati, nel corso del 2019, dopo la lettura del consumo dell'acqua potabile riferito all'anno 2018.

**Art. 6 Imposta sul valore aggiunto**

L'imposta sul valore aggiunto non è compresa negli importi esposti nelle tariffe e sarà addebitata nel modo e per la percentuale previste dalle relative disposizioni federali.

**Art. 7 Abrogazione ed entrata in vigore**

La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile e contraria. Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**Adottata con risoluzione municipale no. 6640 del 19 dicembre 2018**

**In pubblicazione all'albo comunale dal 27 dicembre 2018 al 1. febbraio 2019**